

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 00016016 00000E35 W054T001
 00031132 26/04/2024 09:47:28
 0578-00088 751FD2586CAE28DD
 IDENTIFICATIVO : 01231125650346

STATUTO "Gentes APS"



Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

M. The
AD

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore

(D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice

Pedro Serti
Vin. Giulio

civile in tema di associazioni, "Gentes APS" (denominata Associazione nel presente

testo) con sede legale in Pisa (PI), via Enrico Fermi, 27. L'Associazione è un Ente del

M. The

Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a

Sara Cecchetti

carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue

M. The

finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed

g. g.

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI

aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo,

partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e

civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Il nome dell'Associazione

Gentes, in latino, è il plurale di "gens, gentis" e significa "popoli, popolazioni, nazioni".

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione, la trattazione e la diffusione delle tematiche legate alle relazioni

internazionali, all'attualità sociale ed alle dinamiche politiche nazionali ed estere e alla

geopolitica, con una particolare attenzione al cosiddetto fattore umano. Raccontiamo le

vicende attuali dei vari popoli che abitano il pianeta, facendo emergere le differenti

narrazioni e avendo cura di contestualizzarle nelle loro coordinate storiche e geografiche.

Crediamo, infatti che la geopolitica, oltre a fornire un'utile lente di analisi delle relazioni tra Stati, offra uno sguardo ampio sulla realtà per coglierne e spiegarne la complessità, cercando di evitare riduzioni o eccessive semplificazioni;

- contribuire alla formazione culturale e professionale degli associati promuovendo ed organizzando corsi di formazione, seminari ed incontri con esponenti del mondo politico, universitario, giuridico e giornalistico;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion).

M. D'Ar
AD
Paolo Forti
Vanni Pardi
M. D'Ar
Sisto Cecchetti
Sisto Cecchetti
CV

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

M. D'A...

AD

Paolo Sarti

Vanni P...

M...

Sara Cecchetti

S...

G...

Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.


Mr TIA
AD

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

Paolo Sarti

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Vini Mili
m m
Doro Ceatelli
Sty ad
gub gtr



Articolo 7 – Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;

• esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo;

• approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel

Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici

giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 – Doveri dei soci

Il/la socio/a è tenuto/a a:

• rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;

• versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

• mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività

dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo

del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli

organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue

attrezzature;

• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di

garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

• osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e

dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. La quota sociale rappresenta

unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione,

non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,

non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. In mancanza di un

Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale

ARCI di riferimento.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;

- scioglimento dell'Associazione;

- mancato pagamento della quota associativa annuale;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- espulsione o radiazione

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di

sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza

necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti

del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo

scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione

o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle

deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;

- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione,

ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà

dell'Associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed

alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni

comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che

manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

M. T. A. K.
AD
Paolo Sarti
Vanni Sallia
mar. Sarti
Pao. Ceccolotti
Stefano
gli. S.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.



Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017 ;

- il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 31, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi, con l'eccezione del Consiglio Direttore durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta

motivata almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

M. T. F.
AD

Articolo 19 – Validità dell'assemblea ordinaria

Paolo Sarti

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 6 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Vincentina
M. J.
S. C.
Sup. al G.
G. J.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e

presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nel sito dell'Associazione durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

M. D'Ar
AD
Polo parti
Vini Bardi
mm
Soco Cecchetti
Stefano Cecchetti
Guido

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori

assembleari e sulla loro modifica;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5

eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.

26 del CTS, dura in carica due anni e i componenti sono sempre rieleggibili. Tutti i

membri dell'Assemblea sono candidabili a qualsiasi carica, purché siano stati soci attivi

da almeno tre mesi. I candidati devono presentare la propria candidatura al presidente

dell'Assemblea, indicando la carica di preferenza. Gli elettori hanno la facoltà di indicare

la preferenza. Coloro che abbiano ricoperto per due mandati consecutivi la medesima

carica non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabili alla

stessa carica. In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo propone un nominativo per

carica vacante all'Assemblea, convocata in via straordinaria. I componenti del Consiglio

Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art

2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti

operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività

volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire

alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto

indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei

limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

M. Di

AD


Paolo Sarti

Vincenti

Anna De

Soto Cecchetti

Ugo Di



Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

M. P. A.
AD

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

Paolo Forti
Vini Rossi
mm

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

S. Cecchetti
Y. Agge
GR

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

- deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più




Consiglieri/e;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

<ul style="list-style-type: none"> decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente 	
<p>Statuto:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo; 	
<ul style="list-style-type: none"> stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali; 	
<ul style="list-style-type: none"> compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Riunioni del Consiglio Direttivo</p>	
<p>Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.</p>	
<p>Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 28 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri</p>	
<p>I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai</p>	

restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett. a). L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il

M. T. A.
XD

Paolo Barti

Vanni Polini

Mario Fani

Giorgio Coccarini

W. Al. S.
G. P. A.

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.



Articolo 30 – Revisione legale Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione: a) potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento

lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II. Le cariche di consigliere/a e di componente l'organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili fra loro, ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i

M. A.

AD

Paolo Sartì

Vanni Galassi

ma 20

~~S. Accardi~~

Y. G. L.

dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

M. T. P.
NO
Paolo Sarti
Mariella
Mario
Sara Corbelli
Giuseppe

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

